



COMUNE *di* FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE: URBANISTICA ED EDILIZIA

N. 130

del 23/09/2011

DETERMINAZIONE

OGGETTO: L.R. n°10 del 10/05/2001. Determinazione provvisoria del costo di costruzione, di cui all'art. 6 comma 1 e 4 della Legge 28/01/1977 n°10 e succ. modificazioni, e calcolo della percentuale di incremento relativa agli oneri di urbanizzazione per le modifiche alle tabelle parametriche.

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALE -UFFICIO DELIBERE

N. _____

del

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.C. del 06.8.1998 n. 272 di adeguamento delle tabelle parametriche per la determinazione del contributo spese di urbanizzazione ed aggiornamento del contributo sul costo di costruzione gravanti le concessioni edilizie ai sensi dell'art.22 L.R. n. 35/77 - L.R. n.71/80 e Legge n. 537/93 e le successive determinazioni dirigenziali;

VISTO l'art. 7 secondo comma della legge 537/93 che ha sostituito i primi quattro commi dell'art.6 della Legge 28.01.1977 n. 10, demandando alla Regione la determinazione periodica dei costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, per il calcolo degli oneri di cui all'art.3 della citata legge n. 10/77;

VISTO l'art.282 della Legge Regionale n.10 del 10/5/2001 comma 1 che recita: "*In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all'art. 6, comma 1, della L. 10/77 e succ. modifiche, e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione stesso, costituito dal 50% dei costi massimi per l'edilizia agevolata, come definito dalla Giunta Regionale con proprie Deliberazioni*";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 1996, n. 9678: "Determinazione dei limiti massimi dei costi per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con fondi di edilizia agevolata" che fissa, per gli interventi di edilizia agevolata di nuova costruzione nella provincia di Latina, il costo massimo di realizzazione in £. 888.000 (pari a €. 458,61) x mq di superficie complessiva;

RILEVATO che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al comma 1 art. 7 della legge 537/93, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzioni è adeguato annualmente ed autonomamente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;

CONSIDERATO che sulla base delle intervenute variazioni dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale accertate dall'ISTAT, il predetto costo di costruzione, riferito al dicembre 1996 è adeguato all'anno 2011 (giugno - ultimo dato disponibile) con incidenza del 45,5%;

RILEVATO altresì che in base alle predette disposizioni detto valore deve essere ridotto del 50% , determinando il seguente costo di costruzione:

$$K_{cc} = € 458,61 \times 45,5 \% \times 50\% = € 333,63$$

VISTO l'art. 22 della Legge Regionale n°35 del 12/09/1977 così come modificato dall'art. 283 comma 1 della L. R. 10 del 10/05/2001 relativo alla determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.22 della L. n. 35 del 12/09/1977 comma 2, "Il contributo si intende adeguato automaticamente in aumento o in diminuzione in proporzione all'80% della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici";

CONSIDERATO pertanto che le tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione dovranno essere aggiornate in proporzione alla variazione del costo di costruzione;

ATTESO che la percentuale di incremento relativa agli oneri di urbanizzazione è stata aggiornata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 29.04.2003 con riferimento al costo di costruzione di € 333,63, la percentuale in aumento, come di seguito calcolata, è pari a 3,86% :

$(€ 333,63 - € 318,27) / 318,27 \times 100 = 4,82\%$ che ridotta all' 80% è uguale a 3,86% ;

VISTO l'art. 23 della L.R. n. 35 del 12.09.1977 così come modificato dalla legge n.10 del 10.05.2001;

Ritenuta la propria competenza , ai sensi degli artt.107, 169 e 183/9 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di aggiornare, in via provvisoria, il costo di costruzione di cui all'art.3 della Legge n.10/1977 in € 333,63 (Euro trecentotrentatre/63);
2. di fissare la variazione in aumento degli oneri di urbanizzazione nel 3,86%;
3. di dare atto che la presente deliberazione trova applicazione per tutte le richieste di permessi a costruire/Denunce di inizio attività in itinere, proroghe per la parte non ultimata e varianti essenziali e simili;
4. di dare atto che il presente aggiornamento è provvisorio in attesa di definitiva determinazione Regionale;
5. che con la presente determinazione si predisporrà idonea determinazione per l'aggiornamento delle tabelle e quanto altro occorre per la puntuale applicazione della presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile;
7. di inviare copia della presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

E.D.

IL DIRIGENTE
arch. Roberto Guratti